



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 39

del 09/07/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO COSTITUITA DAL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATO "ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA FERROVIA SANGRITANA". ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELLA L.R. 18/1983.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, a seguito di convocazione disposta dal e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale		X
FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Presidente	X	
DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale	X	
MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale		X

Partecipa il Segretario Generale PAOLO CARACCIOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Relaziona il Sindaco Angelo Caruso che sottolinea i caratteri di originalità e di rilevanza di tale riqualificazione urbana di area ferroviaria fondamentale per lo sviluppo urbanistico, ambientale ed infrastrutturale della Città.

Per il Consigliere Daniele Marinelli è un'iniziativa che si attendeva da anni, è un punto fondamentale per la Città, che pone attenzione sul verde e pertanto si anticipa il voto favorevole del Gruppo.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'attività edilizia urbanistica del Comune di Castel di Sangro è disciplinata dal vigente P.R.G. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 21 del 27/05/2020;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2020 è stato definitivamente approvato il **Rapporto Ambientale** (inclusa la **Valutazione d'Incidenza Ambientale**, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06), assumendo in tal modo la **DECISIONE FINALE**, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 152/06, relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) connessa al procedimento di formazione della succitata Variante Urbanistica Generale del PRG del Comune di Castel di Sangro, che ha provveduto in tal senso in qualità di **Autorità Procedente**, ai sensi dell'art. 5, comma 1), lettera q) del D.lgs. 152/2006, nonché quale **Organo Competente all'approvazione finale** della Variante Generale al PRG stessa;

Ricordato che:

- con deliberazione n. 69 del 29/09/2017 ad oggetto: "Programma di riqualificazione e recupero urbano delle aree "Ex Stazione Sangritana". Provvedimenti." il Consiglio Comunale, con riferimento al procedimento di che trattasi, ha stabilito:
 - 1) *Di approvare le linee generali di indirizzo di cui in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, relative al programma di recupero urbano e riqualificazione delle aree "Ex Stazione Sangritana".*
 - 2) *Di proporre a TUA Spa l'attuazione del programma con oneri a carico del Comune per quanto attiene le infrastrutture.*
 - 3) *Di acquisire le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture stradali ivi compresa la pista ciclopedonale.*
 - 4) *Di approvare gli elaborati grafici contenenti l'ipotesi di tracciato stradale che come opera pubblica, fermo restando la acquisizione, in qualsiasi forma, della disponibilità delle aree, potrà essere realizzata mediante programmi e/o opere del Comune in corso di esecuzione o da realizzare.*
- con deliberazione n. 80 del 29/11/2017 ad oggetto: "Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ex Sangritana. Provvedimenti" il Consiglio Comunale, con riferimento al procedimento di che trattasti, ha stabilito:
 - 1) *La premessa che si intende qui integralmente riportata costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
 - 2) *Di approvare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, lo schema di accordo di programma che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A").*
 - 3) *Di inviare copia della presente alla Regione Abruzzo ed alla società TUA Spa per il seguito di rispettiva competenza.*
 - 4) *Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al precedente punto 2).*
 - 5) *Di stabilire fin d'ora che ogni eventuale modifica che sarà richiesta dalla Regione Abruzzo e/o dalla società TUA Spa e che non incida sugli aspetti economici, finanziari e patrimoniali potranno essere recepiti dalla giunta comunale.*
- con deliberazione n. 72 del 07/05/2019 ad oggetto: "Esecuzione Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2017. Accordo di Programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ex Sangritana. Atto di indirizzo", la Giunta Comunale, con riferimento a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la precitata deliberazione n. 80/2017, ha deliberato:
 - 1) *La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
 - 2) *Di prendere atto, con riferimento a quanto in premessa, della deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 09/02/2019.*
 - 3) *Di approvare pertanto le seguenti modifiche allo schema di Accordo di Programma, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 29/11/2017:*
l'art. 3, lettere a), b) e c), è sostituito dal seguente:
Art. 3) Impegni assunti dalle parti.

Le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza - come di seguito specificate - necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, assicurando ogni utile forma di cooperazione reciproca.

a) Impegni assunti dalla TUA

- rilasciare mandato in favore del Comune di Castel di Sangro ad elaborare la variante urbanistica per la elaborazione di uno strumento di pianificazione che comprenda le particelle al catasto n°200-201-202-203-204-205-272-341 e parte delle 276 del fg.37, del Comune di Castel di Sangro salvo diversa disposizione all' esito dei verbali di consistenza da redigere congiuntamente con l'ufficio del demanio, imprimere una nuova destinazione urbanistica che sancisca ammissibilità residenziali, commerciali, direzionali e ricettive;
- approvare la proposta del programma urbanistico che verrà sottoposto dal Comune con facoltà di chiedere modifiche e integrazioni purché ammissibili ex lege;
- rilasciare dichiarazione formale di dismissione/alienazione, in tutto o in parte dei beni, di cui al presente accordo anche in relazione agli sviluppi e necessità attuali e futuri dell' azienda restituendo alla Regione Abruzzo previa sottoscrizione di apposito verbale di consistenza i beni dichiarati non più necessari alle proprie finalità istituzionali;
- autorizzare la realizzazione delle opere pubbliche previste negli elaborati grafici allegati, con particolare riferimento alla strada e relative opere pertinenziali, da rendere di uso pubblico all'esito del completamento della procedura amministrativa di sdemanializzazione, con oneri gestionali a carico del Comune;
- destinare il ricavato delle vendite dei suoli valorizzati al finanziamento necessario per realizzare interventi sulla rete ferroviaria TUA spa.

b) Impegni assunti dalla Regione Abruzzo

- Sdemanializzare le aree ricomprese nel presente programma;
- Approvazione del programma;
- Autorizzazione alla esecuzione delle opere pubbliche previste negli elaborati grafici allegati, con particolare riferimento alla strada e relative opere pertinenziali, da rendere di uso pubblico all'esito della completamento, con oneri gestionali a carico del Comune;
- ogni altro adempimento connesso al procedimento di formazione e approvazione del programma;
- concedere, successivamente alla restituzione da parte dell'esercente la ferrovia al demanio regionale, e dopo la sottoscrizione del presente accordo di programma, in comodato uso gratuito, al Comune di Castel di Sangro l'area individuata fg 37 part.205 di mq. 5.280 nell' Allegato "tavola 0",
- pari al 28% dell'intera superficie da riqualificare di complessivi mq.18.820, quale anticipazione quota parte per dotazione di attrezzature ad interesse collettivo relative alla trasformazione dell' Ambito "ex Stazione Sangritana";
- attivare, a seguito della sdemanializzazione delle stesse e dell'approvazione della variante urbanistica, le procedure ad evidenza pubblica finalizzata alla valorizzazione/alienazione delle aree ferroviarie dismesse e smettibili per l'attuazione degli interventi previsti nel processo di riqualificazione delle aree medesime. Per tale fase la Regione Abruzzo/demanio regionale si riserva di avvalersi della collaborazione del Comune di Castel di Sangro.
- dare mandato alla TUA spa affinché attraverso pubblica evidenza, provveda alla ricerca di soggetti sviluppatori per l'attuazione degli interventi previsti nel processo di riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse e smettibili, che avverrà attraverso la cessione delle aree a terzi; ciò a seguito dell'approvazione della variante urbanistica;
- proseguire nella realizzazione degli interventi infrastrutturali nel settore ferroviario della rete ferroviaria TUA s.p.a. in particolare prioritariamente la tratta Quadri-Castel di Sangro;

Resta inteso che tutti i punti sopra elencati fecenti parti del capoverso a) b) e relativi al trasferimento dei beni immobili a favore del Comune di Castel di Sangro sono condizionati:

- all'approvazione definitiva relativa alla cessione dei beni da parte del competente Ministero dei Trasporti interessato, per il tramite del Comitato a Monitoraggio per gli investimenti pubblici da istituire ai sensi dell' art.8 del D.lgs 442/97;
- al successivo passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio indisponibile della Regione;
- all' approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale;

c) Impegni assunti dal Comune di Castel di Sangro

- ad elaborare a sua cura e spese la proposta urbanistica per la variazione delle previsioni indicate nel vigente PRG, al fine di rendere esecutivo il programma di riqualificazione delle aree ex stazione Sangritana di cui alle particelle innanzi menzionate;

- *impegno a farsi carico dello smantellamento dell' impiantistica ferroviaria e successiva bonifica delle aree del sedime del vecchio tracciato ferroviario;*
 - *a basare il piano urbanistico di cui sopra sugli standars urbanistici previsti per la zona determinando con ciò la individuazione di aree edificabili destinate a residenziale, commerciale, direzionale e ricettive;*
 - *attivare e definire temporalmente entro il procedimento di formazione della suddetta variante urbanistica acquisendo tutti i pareri degli enti interessati;*
- 4) *Di dare atto che le modifiche come sopra approvate non incidono sugli aspetti economici, finanziari e patrimoniali dell'Accordo.*
 - 5) *Di stabilire, quale direttiva per il Responsabile del Settore IV, di avviare le procedure per l'attuazione degli impegni a carico del Comune nello stipulando accordo di programma in oggetto.*
- con deliberazione n. 46 del 11/10/2019 ad oggetto: "Accordo di programma tra Regione Abruzzo – Trasporto Pubblico Abruzzese SpA e Comune di Castel di Sangro per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana. Provvedimenti" il Consiglio Comunale, con riferimento al procedimento di che trattasti, ha stabilito:
- 1) *La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
 - 2) *Di prendere atto e ratificare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'accordo di programma sottoscritto in data 27/09/2019 fra Regione Abruzzo, Trasporto Unico Abruzzese TUA Spa e Comune di Castel di Sangro nella stesura che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A").*

Atteso che, in virtù di tutto quanto sopra, in data 27/09/2019 è stato sottoscritto fra Regione Abruzzo, Trasporto Unico Abruzzese TUA Spa e Comune di Castel di Sangro, ai sensi e gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, **l'Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana;**

Ricordato e rilevato che:

- detto Accordo di Programma scaturisce dalla necessità di provvedere alla riqualificazione di aree dismesse a seguito dei lavori di unificazione delle stazioni ferroviarie di Castel di Sangro, eseguite da Ferrovia Sangritana Spa, oggi TUA Spa, che hanno comportato una modifica dell'originario tracciato ferroviario della linea Castel di Sangro – Lanciano, tanto da confluire il binario nell'area della stazione FF.SS., aree definitivamente private della propria originaria destinazione, in quanto non più interessate dal sistema ferroviario e quindi non più utilizzabili in tal senso, inclusi parte dei manufatti ivi presenti;
- l'area in parola si pone all'interno del centro abitato di Castel di Sangro, determinando una frattura del sistema urbano, in conseguenza del quale il Comune di Castel di Sangro ha sviluppato l'idea di un programma di recupero e riqualificazione, affinché le predette aree possano svolgere una funzione fondamentale in termini di cerniera degli ambiti contermini, favorita da una nuova rete stradale urbana;
- l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabile realizzare sulle aree in oggetto un asse viario collegante l'incrocio fra via Ponte Nuovo e via dei Caraceni con la strada antistante il Presidio Ospedaliero, che consentirebbe di meglio distribuire e dirottare dall'ambito urbano il traffico sostanzialmente extraurbano proveniente della SS 652 e diretto verso la SS 17;
- il predetto asse viario garantirebbe un agevole collegamento con edifici e luoghi strategici della città quali l'Ospedale, il costruendo Campus Scolastico e la Stazione ferroviaria FS, senza trascurare la conseguente valorizzazione delle aree libere e non interessate dalla viabilità di progetto, ai fini edificatori e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente, con conseguente patrimonializzazione delle stesse;
- sotto il profilo dello sviluppo urbanistico del luogo, gli interventi che si andranno a programmare dovranno perseguire una organica integrazione degli ambiti urbani, oltre ad una adeguata e corretta pianificazione delle limitrofe aree di espansione previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- in funzione delle predette argomentazioni il Comune di Castel di Sangro ha proceduto alla redazione di appositi elaborati tecnici finalizzati a definire in linea generale l'ipotesi di recupero delle aree "Ex Stazione Sangritana" con l'inserimento dell'asse viario e delle relative interconnessioni con la viabilità esistente, il che comporterebbe una sostanziale riorganizzazione del sistema viario dell'ambito cittadino interessato;
- con la realizzazione dell'intervento si conseguiranno rilevanti vantaggi che attengono ai profili della viabilità urbana e della accessibilità degli edifici strategici, al recupero di aree dismesse ed alla riqualificazione ed espansione urbana, oltre che alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

Richiamato, in particolare, l'art. 3 comma c) dell'**Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana**, sottoscritto tra le parti in data 27/09/2019, con cui il Comune di Castel di Sangro assume i seguenti impegni:

- ad elaborare a sua cura e spese la proposta urbanistica per la variazione delle previsioni indicate nel vigente PRG, al fine di rendere esecutivo il programma di riqualificazione delle aree ex stazione Sangritana di cui alle particelle innanzi menzionate;
- a basare il piano urbanistico di cui sopra sugli standards urbanistici previsti per la zona "D" (zona completamento) e "I" (zona servizi generali) determinando con ciò la individuazione di aree edificabili destinate a residenziale, commerciale, direzionale e ricettive;
- attivare il procedimento di formazione della suddetta variante urbanistica acquisendo i pareri degli enti interessati;

Atteso che, come puntualmente indicato nelle premesse del succitato **Accordo di Programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana**, sottoscritto tra le parti in data 27/09/2019:

- per quanto riguarda le aree ferroviarie dismesse, l'accordo di programma prevede la variante al Piano Regolatore Generale, promossa dall'Amministrazione Comunale, la quale avvierà procedura di approvazione, recependo gli obiettivi e le modalità di trasformazione dei siti;
- detta trasformazione dovrà prevedere una densità edilizia analoga a quella prevista per la zona contaminata con una modifica radicale delle previsioni attuali che indicano una destinazione ferroviaria che dovrà per l'appunto essere riconvertita con una programmazione di quartiere ad alta qualità urbana e ambientale, accessibile e integrato con i tessuti esistenti, dotato delle infrastrutture adeguate al nuovo carico urbanistico;
- la strategia del luogo urbana che si intende valorizzare emettere a sistema, implica l'esigenza di creare connessioni fisiche e funzionali tra gli spazi urbani che ospiteranno attività e usi di eccellenza, che dovranno comunque creare un armonico rapporto di integrazione tra il sistema ferroviario dalla Stazione FF.SS., gli ambiti scolastici ed il patrimonio immobiliare ex Sangritana;
- la strategia della pianificazione passerà attraverso la definizione di una visione unitaria in termini di gestione integrata e sviluppo del patrimonio non più funzionale all'esercizio delle originarie destinazioni per assicurare l'individuazione di nuove opportunità di valorizzazione e riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati;
- l'iniziativa di cui al presente accordo si inserisce perfettamente nell'alveo della L. n. 410/2001 e ss.mm.ii., con la quale è stato avviato un Programma Unitario di Valorizzazione avente ad oggetto una pluralità di immobili pubblici;
- i Programmi Unitari di valorizzazione Territoriale di cui al D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001, così come modificato dal D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, assumono lo scopo di ottimizzare gli obiettivi di coordinamento, armonizzazione, semplificazione e riduzione dei tempi dei processi di valorizzazione urbanistica avviati;
- coerentemente con la nuova disciplina di riferimento, il programma è stato esteso per includere altri patrimoni pubblici da valorizzare, tra i quali gli immobili di proprietà ferroviarie al fine di addivenire tra tutti i proprietari istituzionali coinvolti - ciascuno per quanto di competenza e a proprio carico - allo svolgimento di una serie di analisi tecnico-specialistiche di impatto ambientale e infrastrutturale, propedeutiche all'inserimento dei diversi compendi immobiliari nel Piano Urbanistico, attese le imponenti capacità insediative dello stesso piano e le insufficienti risorse finanziarie e professionali a disposizione dell'Amministrazione comunale;

Preso atto del rilevante interesse che le aree oggetto di trasformazione in esecuzione del richiamato Accordo di Programma rivestono per la Regione Abruzzo, per Trasporto Unico Abruzzese SpA e per il Comune di Castel di Sangro, come puntualmente riportato nelle succitate motivazioni;

Attesa quindi la necessità di attivare le procedure di Variante Urbanistica, nelle forme dell'approvazione del PRU – Programma di recupero urbano ai sensi dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, secondo le procedure di cui all'art. 10 della stessa, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8-bis e 8-ter della L.R.A. n. 18/1983 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il progetto di Variante Urbanistica, nelle forme dell'approvazione del PRU – Programma di recupero urbano ai sensi dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, denominato "**Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana**", trasmesso dal tecnico incaricato Arch. Giuseppe Angelo Graziani in data 10/03/2021, in atti al prot. n. 3924 di pari data, costituito dai seguenti elaborati:

- TAV 0 planimetria catastale;
- TAV 1 Inquadramento generale;
- TAV 2 Stato dei luoghi;
- TAV 2A Vincoli gravanti sull'area;

- TAV 3 Connessioni viarie e ciclopedonali;
- TAV 4 Relazione contesto;
- TAV 5 Zonizzazione;
- TAV 6 Progetto Urbanistico;
- TAV7 Calcolo cessioni minime – standard richiesti e di progetto;
- TAV8 Tipi edilizi, profili regolatori, indici e dati di progetto;
- TAV 9 Tavola Sinottica comparativa PRU – PRG;
- TAV 10 Progetto urbanistico su aerofotogrammetrico;
- TAV 11 Relazione Illustrativa e prefigurazione urbanistica, foto rendering;
- TAV 12 NTA – schede normative;

Considerato che l'Ente Comunale deve procedere all'adozione del suddetto PRU – Programma di recupero urbano in variante al PRG;

Visto e richiamato l'art. 43 della L.R. n. 11/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante trasferimento di funzioni e compiti ai Comuni in materia di pianificazione urbanistica in ambito comunale;

Visti e richiamati:

- il parere di conformità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della L. 64/1974), rilasciato sulla Variante urbanistica di che trattasi dalla Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila, prot. 0245212/21 del 11/06/2021, in atti dell'Ente al prot. 10371 del 03/07/2021;
- il Piano di Microzonazione Sismica di Livello 1, redatto ai sensi dell'art. 19, comma 5, della LR 28/2011, come modificata dalla LR 53/2012, per la Variante Generale al PRG Vigente, validato dal Tavolo Tecnico Regionale in data 01/03/2018;
- il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 23 del 17/07/2007, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2020;

Dato atto che, al fine di sottoporre la presente Variante Urbanistica alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto del vigente quadro normativo europeo, nazionale e regionale, sono state avviate le procedure di cui all'art. 13 del D.Lgs. 156/2006 e ricordato in particolare che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 09/07/2021 si è stabilito:

Di prendere atto, quale **Autorità procedente**, del **Rapporto Ambientale** (Art. 13 c. 4 D.Lgs. n. 152/06) rimesso a mezzo PEC dalla società di Ingegneria **Algebra srl**, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 10354 del 02/07/20201, ritenendolo rispondente ai requisiti di cui all'Allegato VI del D.Lgs 152/06 s.m.i. nel consentire di individuare, descrivere, valutare gli effetti significativi che l'attuazione della Variante Urbanistica di che trattasi potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e delle zonizzazioni territoriali in essa previste;

Di prendere atto della Determinazione n. 309 del 03/07/2021 del Settore III del Comune di Castel di Sangro, con la quale il Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo, in qualità di **Autorità Competente** di cui alla lettera p, art. 5, c. 1 del D.Lgs 152/06, ha provveduto ad adottare, per quanto di competenza, il succitato Rapporto Ambientale, rinviando al Consiglio Comunale, nella sua qualità di **Autorità Procedente** ai sensi dell'art. 5, comma 1), lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e di **organo competente all'approvazione finale** della Variante Urbanistica di che trattasi, **l'adozione del Rapporto Ambientale**, ai fini dell'avvio delle fasi di consultazione di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/06;

Di adottare e far proprio il succitato Rapporto Ambientale ed i relativi allegati riferiti alla procedura di Variante al PRG del Comune di Castel di Sangro costituita dal **Piano di Riqualificazione Urbana** denominato "**Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana**", per quanto di competenza in qualità di **Autorità Procedente** di cui alla lettera q, art. 5, c. 1 del D.Lgs 152/06 nonché quale **Organo Competente all'approvazione finale** della Variante Urbanistica di che trattasi;

Di dare atto che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III Urbanistica ed Ambiente del Comune di Castel di Sangro, a cui sono demandati gli atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione, con particolare riferimento all'avvio della Consultazione e di Pubblicità della procedura ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/06;

Atteso che si può quindi procedere con l'adozione della Variante Urbanistica di che trattasi, evidenziando che, in ogni caso, la procedura di VAS avviata come sopra richiamato deve concludersi comunque prima dell'approvazione definitiva della Variante Urbanistica stessa;

Considerato che la Variante Urbanistica di che trattasi recepisce integralmente:

- tutte le norme di carattere sia indicativo che prescrittivo del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila (PTCP), approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 62 del 28/04/2004 e le prescrizioni ed indicazioni di tutela in materia di beni naturali, paesaggistici e storico-artistici;
- i vincoli sovra ordinati previsti nella zona di intervento, con particolare riguardo alle previsioni del Piano Regionale Paesistico (P.R.P. vigente), alle prescrizioni puntuali imposte dal Piano Stralcio di Bacino Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi approvato dal Consiglio Regionale con verbale n° 103/5 del 27.05.2008 ed a quelle imposte dal Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico Difesa Alluvioni dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro, come aggiornato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Idrografico dell'Appennino Centrale n. 170 del 24 novembre 2020, pubblicato sul BURA ordinario n. 47 del 02.12.2020;

Visti e richiamati:

- l'art. 35 della L.R. 12/04/1983 n. 18 e s.m.i. recante "Norme sulla trasparenza amministrativa" che prevede prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o di varianti alla specifiche agli stessi, o contestualmente ad essa, l'accertamento da parte del Consiglio Comunale della consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai Registri immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali;
- l'art. 78 del TUEL 267/2000 che prevede che "*Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09/07/2021, con cui, nel dare attuazione alle succitate norme in materia di trasparenza amministrativa, il Consiglio Comunale, con riferimento alla Variante Urbanistica di che trattasi, ha deliberato:

Di prendere atto che sono state osservate puntualmente le norme di trasparenza amministrativa di cui all'art. 35 comma 5 della LR 18/83 e dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e che, in particolare di attestare che:

- *l'Ufficio Urbanistica dell'Ente ha provveduto a verificare autonomamente mediante consultazione dei registri immobiliari, che nessuno dei Consiglieri Comunali, né i rispettivi coniugi e/o altri ascendenti e discendenti in linea diretta, avessero proprietà nelle aree oggetto di intervento, identificate in catasto alle particelle 200, 201, 202, 203, 204, 205, 272, 341e 276 del foglio 37 del Comune di Castel di Sangro, che risultano essere tutte interamente di proprietà pubblica e, in particolare, di TUA, Trasporto Unico Abruzzese SPA;*
- *i Consiglieri Comunali, in seduta odierna di Consiglio Comunale, su invito espresso del Segretario Generale dell'Ente, hanno proceduto a confermare singolarmente il perdurare della sopra indicata condizione patrimoniale propria, del proprio coniuge e dei propri ascendenti e discendenti in linea diretta entro il quarto grado civile, come ricostruita dall'Ufficio Urbanistica, con riguardo agli immobili oggetto della variante di che trattasi ai sensi del comma 5 dell'art. 35 della citata L.R. 18/1983;*

Di dare quindi atto che nessuno dei Consiglieri Comunali si trova in condizione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con riguardo alla consistenza delle proprietà immobiliari ricomprese nella variante urbanistica di che trattasi, per cui non sussistono impedimenti, in tal senso, alla partecipazione degli stessi alla successiva votazione in ordine all'adozione della Variante Urbanistica, che può essere assunta dal Consiglio Comunale nella sua interezza;

Ritenuto quindi di poter e dover dar seguito all'iter di formazione della Variante Urbanistica nelle forme del PRU – Programma di recupero urbano ai sensi ed effetti dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge regionale stessa nel testo in vigore, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8-bis e 8-ter della L.R.A. n. 18/1983 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce peraltro motivazione del presente atto;

Ritenuto inoltre di potersi avvalere della procedura prevista dall'art. 43 della citata L.R. 11/1999 e s.m.i., non contrastando la variante con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e, pertanto, non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti e richiamati:

- il PRG vigente del Comune di Castel di Sangro, Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 21 del 27/05/2020;
- la L.R. 12.04.1983 n. 18, nel testo in vigore, ed in particolare gli artt. 8bis, 8ter, 10 e 30ter;
- la L.R. 13.10.2020, n. 29, ed in particolare gli artt. 2 e 11;
- la L.R. 03.03.1999 n. 11, ed in particolare l'art. 43, comma 2;
- la Legge 1150/42;
- il DPR 380/2001;
- il D.L. 351/2001 convertito in Legge 410/2011, ed in particolare l'art. 3ter;
- il D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 42;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale vigente;

Con votazione, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **Di dichiarare** le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;
- 2) **Di dare preliminarmente atto** che con sono state osservate puntualmente le norme di trasparenza amministrativa di cui all'art. 35 comma 5 della LR 18/83 e di cui all'art. 78 del TUEL 267/2000, avendo puntualmente verificato, con assunzione di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09/07/2021, *“che nessuno dei Consiglieri Comunali si trova in condizione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con riguardo alla consistenza delle proprietà immobiliari ricomprese nella variante urbanistica di che trattasi, per cui non sussistono impedimenti, in tal senso, alla partecipazione degli stessi alla successiva votazione in ordine all'adozione della Variante Urbanistica, che può essere assunta dal Consiglio Comunale nella sua interezza”*;
- 3) **Di adottare** la Variante al Piano Regolatore del Comune di Castel di Sangro costituita dal **Piano di Riqualificazione Urbana** denominato **“Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana”**, nelle forme del **PRU – Programma di recupero urbano** ai sensi ed effetti dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge regionale stessa nel testo in vigore, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8-bis e 8-ter della L.R.A. n. 18/1983 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce peraltro motivazione del presente atto, secondo il progetto di Variante Urbanistica trasmesso dal tecnico incaricato Arch. Giuseppe Angelo Graziani in data 10/03/2021, in atti al prot. n. 3924 di pari data, costituito dai seguenti elaborati:
 - TAV 0 planimetria catastale;
 - TAV 1 Inquadramento generale;
 - TAV 2 Stato dei luoghi;
 - TAV 2A Vincoli gravanti sull'area;
 - TAV 3 Connessioni viarie e ciclopedonali;
 - TAV 4 Relazione contesto;
 - TAV 5 Zonizzazione;
 - TAV 6 Progetto Urbanistico;
 - TAV7 Calcolo cessioni minime – standard richiesti e di progetto;
 - TAV8 Tipi edilizi, profili regolatori, indici e dati di progetto;
 - TAV 9 Tavola Sinottica comparativa PRU – PRG;
 - TAV 10 Progetto urbanistico su aerofotogrammetrico;
 - TAV 11 Relazione Illustrativa e prefigurazione urbanistica, foto rendering;
 - TAV 12 NTA – schede normative;

- 4) **Di dare espressamente atto** che l'iter procedimentale per l'approvazione definitiva della variante puntuale oggetto del presente atto seguirà le disposizioni normative di cui alla L.R. n. 18/83 nel testo vigente come modificato dalla L.R. n. 29/2020, nonché le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/99;
- 5) **Di stabilire** che la presente variante, adottata, entrerà immediatamente in vigore con l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12, 3° comma del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed all'art. 57 della L.R. n. 18/83;
- 6) **Di dare atto** che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III Urbanistica ed Ambiente del Comune di Castel di Sangro, a cui sono demandati gli atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione, con particolare riferimento alla prosecuzione dell'iter di formazione della Variante Urbanistica di che trattasi;
- 7) **Di dare atto** che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39, per cui se ne dispone la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio*";
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio dell'Ente;
- 9) **Di dare** pubblicità al procedimento avviato mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio Online.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Anna Rita Cimini

Il Segretario Generale
F.to Paolo Caracciolo

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 15/07/2021 al 30/07/2021.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 15/07/2021

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA
UFFICIO TECNICO E SISMICA L'AQUILA-SULMONA
Via Salaria Antica Est. 27 – C.F. 8003170661 - pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Prot. RA/ _____

L'Aquila, _____

Allegati n. _____

Rif. Prot. Reg.le n. RA 144443/21, 144414/21, 144395/21, 144363/21 del 12.04.2021 (istanza e allegati)
Prot. Reg.le n. RA236000/21 del 04.06.2021 (integrazioni)

Al Comune di CASTEL DI SANGRO
67031, Corso Vittorio Emanuele n. 10
elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE EX FERROVIA SANGRITANA IN CASTEL DI SANGRO. VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PRG.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 89 DEL DPR N.380/2001 (EX ART.13 L.64/1974).

RIFERIMENTI ISTRUTTORI DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA l'istanza prot. n. 2021/0005429 del 9.04.2021, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 12.04.2021, prot.lli regionali n.ri 44443/21, 144414/21, 144395/21, 144363/21, e della nota integrativa del 04.06.2021 prot. n. RA/236000/21, con la quale il Comune di CASTEL DI SANGRO chiede, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 L. 64/74), il parere di competenza finalizzato all'adozione del "PIANO DI RECUPERO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE EX FERROVIA SANGRITANA IN CASTEL DI SANGRO. VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PRG" ;

VISTO che in allegato alle note suddette è stata trasmessa complessivamente la seguente documentazione tecnica:

Tav. Oggetto

1 TAV. 0 Planimetria catastale

2 TAV. 1 Inquadramento generale

3 TAV. 2 Stato dei luoghi

4	TAV. 2A Vincoli gravanti sull'Area
5	TAV. 3 Connessioni Varie e Ciclopedonali
6	TAV. 4 Relazione contesto
7	TAV. 5 Zonizzazione
8	TAV. 6 Progetto urbanistico
9	TAV. 7 Calcolo cessioni minime-standard richiesti e di progetto
10	TAV. 8 Tipi edilizi profili regolatori indici e dati metrici di progetto
11	TAV. 9 Tavola sinottica PRG PRU
12	TAV. 10 Sovrapposizione del progetto urbanistico su rilievo aerofotogrammetrico
13	TAV. 11 Relazione tecnica illustrativa pref - urb
14	TAV. 12 NTA schede normative
15	Relazione Geologica redatta in conformità alla DGR 108/2018 a firma del Geol. Luca Cappelli
16	ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' A FIRMA DEL RUP

Vista la L. 2.2.1974 n. 64, art. 13 come modificato dal D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, art. 89;

Vista la L.R. 11.08.2011 n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” e successive modifiche;

Vista la Delibera di G.R. n. 108 del 22.02.2018;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (PAI) dei bacini Idrografici di rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro approvato con DPCM del 10.11.2006, e successiva Deliberazione del Consiglio Regionale 27.05.2008 n. 103/5, pubblicata sul BURA n. 49 speciale del 18.06.2008;

VISTO il Piano Stralcio “Difesa Alluvioni” (PSDA) approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.05.2008 n. 103/5, pubblicata sul BURA n. 49 speciale del 18.06.2008;

VALUTATO che il territorio comunale di Castel di Sangro è classificato nella seguente zona sismica, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 438 del 29.03.2003:

Zona Sismica 1	Zona con pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi forti terremoti.
----------------	---

VISTO lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello;

Accertato che dalle risultanze del suddetto Studio di Microzonazione di livello 1, le aree oggetto di variante ricadono, secondo la carta delle MOPS, in “Zona Stabile Suscettibile di Amplificazione Locale”;

VISTO che nella Relazione Geologica redatta dal Geol. Luca Cappelli iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 262, si afferma che il sito interessato dall'intervento in questione:

- non ricade in area a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30/12/1923;
- non ricade in zone a rischio geomorfologico o rischio idraulico censite dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino;
- ricade in zona stabile suscettibile di amplificazione locale nella carta delle MOPS;
- non ricade in zone suscettibili di instabilità per faglia attiva e capace;
- non ricade in aree a rischio liquefazione;

- ricade, l' idoneità territoriale, in area idonea alla trasformazione;

VISTA la Delibera di G.R. n. 108 del 22.02.2018 (linee guida regionali);

VISTA la L. 2.2.1974 n. 64, art. 13 come modificato dal DPR n. 380 del 06.6.2001, art. 89;

VISTA il R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 96;

VISTO il D.M. 11.03.1988;

VISTO il D.M. 17.01.2018 e circolare 21.01.2019 n. 7/C.S.LL.PP (normativa sismica vigente);

VISTO il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, art. 12;

VISTO il D.P.R. 160/2010, art. 8 comma 1;

VISTA la L.R. 11.08.2001 n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” e successive modifiche;

SI PROPONE

di esprimere *parere favorevole* sulle previsioni pianificatorie proposte dal “PIANO DI RECUPERO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE EX FERROVIA SANGRITANA IN CASTEL DI SANGRO. VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PRG, subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia alle seguenti prescrizioni:

- il presente parere è da intendersi riferito esclusivamente alle aree interessate dalla Variante Urbanistica al P.R.G. vigente del Comune di **Castel di Sangro**.

Si prescrive, altresì, che i nuovi interventi:

- devono essere coerenti con lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello, validato dalla Regione Abruzzo in data 01/03/2018;
- devono rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni (PSDA);
- devono rispettare (ogni tipologia di manufatto eventualmente edificato) le distanze minime, in ogni caso mai derogabili, da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. N. 523/1904, art. 96, sia entro che fuori dal centro urbano;
- devono rispettare, per quanto attiene alle distanze dai corsi d'acqua, quanto contenuto nei “*TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 4 marzo 2016 n.8 - pubblicata sul BURA n. 38 Speciale del 07/03/2016*”;
- prima di qualsiasi edificazione, devono essere accertati, mediante indagini e prove in sito gli esatti parametri di resistenza meccanica dei terreni, le loro caratteristiche geotecniche e la loro stabilità mediante prove in sito;
- dovranno essere realizzati nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 17.01.2018 e circolare 21.01.2019 n. 7/C.S.LL.PP; del D.M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n. 30483, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico “fenomeni gravitativi e processi erosivi”;
- devono rispettare, per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare, anche in funzione della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni

sismiche corrispondenti, il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 e delle risultanze contenute nella relazione geologica;

Inoltre:

- in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle eventuali infrastrutture previste devono essere eseguite, previo adeguato dimensionamento, idonee opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree d'interesse;
- devono essere evitati gli scavi di sbancamento tali da determinare scarpate o acclività poco stabili ed in ogni caso gli stessi devono essere protetti con opere di contenimento adeguatamente dimensionate e per le quali devono essere effettuati i relativi calcoli di stabilità;
- tutte le opere edilizie ed infrastrutturali dovranno essere concepite nel rispetto della vigente L.R. 11 agosto 2011, n. 28 – Norme per la Riduzione del Rischio Sismico e Modalità di Vigilanza e Controllo su Opere e Costruzioni in Zone Sismiche -.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Sismica
Responsabile del Procedimento -
Ing. Monica Taddei
(*firmato digitalmente*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istruttoria del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico con sede in L'Aquila conclusasi con esito positivo;

VISTO il D.M. 17.01.2018 e circolare 21.01.2019 n. 7/C.S.LL.PP (normativa sismica vigente);

VISTO il D.P.R. 160/2010, art. 8 comma 1;

VISTA la L. 2.2.1974 n.64, art. 13, come modificata dal D.P.R. 06.6.2001, n. 380, art. 89;

VISTA la L.R. 11 agosto 2011, n. 28 "Norme per la Riduzione del Rischio Sismico e Modalità di Vigilanza e Controllo su Opere e Costruzioni in Zone Sismiche" nel testo in vigore;

ESPRIME

parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte dal "PIANO DI RECUPERO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE EX FERROVIA SANGRITANA IN CASTEL DI SANGRO. VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PRG", subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia e infrastrutturale alle prescrizioni sopraelencate.

Il presente parere si esprime nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13, come modificato dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 89 e, pertanto, si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti e preposti alla tutela dei vincoli.

In particolare si precisa che l'Amministrazione Comunale, in qualità di autorità procedente, di cui all'art.5, comma q del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, deve attuare, se dovuto, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui art. 12 della citata normativa, che costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione come indicato dall'art.11 comma 5.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Carlo GIOVANI
(*firmato digitalmente*)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 4F53626F721F6A808A3337EF24C95DAEAA6C072226E6081577011BD0291E26AD

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: TADDEI MONICA

Firma in formato pdf: GIOVANI CARLO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza

Numero protocollo 0245212/21

Data protocollo 11/06/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RARE4Y5-62329

PASSWORD ZWgS1

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

